

## **DIVENTA MECENATE DELLA CULTURA CON ART BONUS**

### **ESEMPI VANTAGGI FISCALI PER IMPRESA CHE EFFETTUA UN'EROGAZIONE LIBERALE A SOSTEGNO DELLA CULTURA**

| <b>EROGAZIONE<br/>LIBERALE</b> | <b>Credito d'imposta del 65%</b><br>(fino ad un massimo del 5x1000<br>del reddito d'impresa) | <b>COSTO<br/>EFFETTIVO</b> |
|--------------------------------|--|----------------------------|
| € 1.000                        | <b>€ 650</b>   | € 350                      |
| € 3.000                        | <b>€ 1.950</b>   | € 1.050                    |
| € 5.000                        | <b>€ 3.250</b>   | € 1.750                    |
| € 10.000                       | <b>€ 6.500</b>   | € 3.500                    |
| € 15.000                       | <b>€ 9.750</b>   | € 5.250                    |

#### **ESEMPIO:**

**Società di capitali**, quindi soggetta all'imposta IRES, che nel 2014 presenti ricavi d'impresa (non reddito) pari a 20 milioni di Euro; il credito d'imposta massimo che può detrarre è pari a 100.000 euro (il 5 per mille dei ricavi), quindi la società potrà sostenere erogazioni liberali agevolabili fino ad una spesa di Euro 153.846 (100.000/65%); **il bonus fiscale, pari ad Euro 100.000, sarà da scontare in tre rate annue, ovvero da utilizzare in compensazione a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. L'esborso finanziario netto nell'arco dei tre anni di utilizzo del credito d'imposta sarebbe pari a 23.077-15.000=8.077 Euro, ossia circa il 35% delle erogazioni effettuate.**

#### **Altre note.**

Anche le imprese in perdita fiscale possono fruire del credito d'imposta, poiché la norma non prevede la determinazione dell'agevolazione su un reddito imponibile positivo.

**In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tali importi nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.**

#### **Il credito d'imposta in esame:**

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
- non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 61 del TUIR;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 109 co. 5 del TUIR.